



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano Gibboni ha pronunciato all'udienza del 4.12.2018 la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio iscritto al n. 3606 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2016 vertente

TRA

SAN BENEDETTO s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Di Fluri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno, al Lungomare Colombo n. 211;

Ricorrente

E

1) ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Agostino Di Feo ed Emilia Conrotto, con i quali è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S.;

2) AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già Equitalia Sud s.p.a.), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Danila De Santis, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Gen. A. Amendola n. 36;

Resistenti

OGGETTO: Opposizione avverso intimazione di pagamento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi, poi riuniti, depositati il 5 e il 17 maggio 2016, la San Benedetto s.r.l., premesso che in data 8.2.2016 le era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 012



2016 9000 4709 53 000, cui erano sottese, tra le altre, le cartelle esattoriali n. 012 2007 000 3544168 000, n. 012 2009 000 8076365 000 e n. 012 2007 000 1312168 000, aventi ad oggetto omissioni contributive nei confronti dell'Inps, cartelle che, però, non le erano state mai notificate, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno al fine di sentir dichiarare l'illegittimità della suddetta intimazione per vizi propri di tale atto, ovvero per intervenuta prescrizione dei crediti portati dai suddetti atti impositivi.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'Inps ed Equitalia Sud s.p.a. si costituivano in giudizio ed evidenziavano l'infondatezza delle avverse pretese, delle quali invocavano il rigetto, con il favore delle spese di lite.

All'odierna udienza, disposta la riunione dei procedimenti, il giudicante decideva la causa, dando pubblica lettura del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta dalla San Benedetto s.r.l. con il ricorso depositato il 5.5.2016 ed iscritto al n. 3606/2016 è fondata e va pertanto accolta, mentre le ulteriori opposizioni proposte dalla medesima società devono essere dichiarate inammissibili per le ragioni che saranno di seguito illustrate.

Osserva in primo luogo il decidente che, alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016), la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.

Tale ultima disposizione – hanno sottolineato i giudici di legittimità – si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Altrettanto è a dirsi con riferimento all'avviso di addebito dell'Inps, che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto, ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010).



Tenuto conto, quindi, delle argomentazioni esposte dal Supremo Collegio in tema di regime prescrizione applicabile agli atti impositivi emessi per il recupero dei crediti previdenziali, non può che prendersi atto dell'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'Inps nei confronti della San Benedetto s.r.l. ed azionato con la cartella esattoriale n. 012 2009 000 8076365 000, dal momento che dopo la notifica della stessa, avvenuta il 25.2.2010, è trascorso un periodo più ampio di un quinquennio prima che fosse eseguita, l'8.2.2016, la notifica dell'impugnata intimazione di pagamento.

Si impone, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione proposta dalla San Benedetto s.r.l. con il ricorso depositato il 5.5.2016, cui consegue la declaratoria di illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 012 2016 9000 4709 53 000, nella parte in cui richiama, quale atto impositivo ad essa sotteso, la cartella esattoriale sopra indicata, stante l'intervenuta prescrizione del credito contributivo portato dalla stessa.

Come già evidenziato nella parte espositiva, la San Benedetto s.r.l. ha proposto altre opposizioni avverso la medesima intimazione di pagamento, richiamando di volta in volta in ciascuna di esse, quale atto impositivo presupposto, una sola delle cartelle esattoriali menzionate nella suddetta intimazione, aventi ad oggetto omissioni contributive nei confronti dell'Inps.

L'Istituto previdenziale, nella la memoria difensiva depositata nell'ambito del proc. iscritto al n. 3939/2016 (cfr. pag. 2), ha eccepito l'inammissibilità e/o l'improponibilità del ricorso "per litispendenza e per abuso del processo", sostenendo, in particolare, che la San Benedetto s.r.l. ha "frazionato e moltiplicato le azioni", instaurando "un nuovo giudizio per impugnare la stessa intimazione di pagamento già opposta con i ricorsi introduttivi dei giudizi...".

E' di tutta evidenza, quindi, che la questione relativa alla configurabilità, nella specie, di un'ipotesi di abuso del processo è stata ritualmente introdotta ed è entrata a far parte del *thema decidendum*, sicchè non si ravvisa la necessità di invitare la ricorrente a precisare in forza di quale interesse abbia proposto distinte opposizioni avverso la medesima intimazione di pagamento.

Orbene, ritiene il decidente che la società opponente abbia dato luogo ad un indebito frazionamento dei rimedi esperibili in sede giurisdizionale ed abbia pertanto abusato dello strumento processuale, che è stato utilizzato per finalità estranee alla funzione che gli è propria e per uno scopo distorto rispetto a quello riconosciuto dall'ordinamento.



Giova in proposito evidenziare che già con la sentenza delle Sezioni Unite n. 23726 del 15 novembre 2007 la Corte Regolatrice ebbe ad affermare che il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario è contrario alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e si risolve in abuso del processo, ostativo all'esame della domanda.

Con tale pronuncia i giudici di legittimità ritennero di dover superare il precedente orientamento espresso con la sentenza n. 108 del 10 aprile 2000, con la quale le Sezioni Unite avevano legittimato il frazionamento della tutela giudiziaria del credito, reputando "ammissibile la domanda giudiziale con la quale il creditore di una determinata somma, derivante dall'inadempimento di un unico rapporto, chieda un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere non negato dall'ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore, meritevole di tutela, e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni".

A sostegno dell'innovativo approdo ermeneutico, il Supremo Collegio pose l'accento sull'evoluzione del quadro normativo "nella duplice direzione, sia di una sempre più accentuata e pervasiva valorizzazione della regola di correttezza e buona fede - siccome specificativa degli <<inderogabili doveri di solidarietà>>, il cui adempimento è richiesto dall'art. 2 Cost. - sia in relazione al canone del <<giusto processo>>, di cui al novellato art. 111 Cost.» e che «giusto>> non potrebbe essere ove frutto di abuso, per esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale".

Aggiunse, poi, che, pur potendo il frazionamento del credito corrispondere ad un atteggiamento non emulativo del creditore, era in ogni caso "lesiva del principio di buona fede ... la scissione del contenuto dell'obbligazione operata dal creditore, per esclusiva propria utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del suo debitore".

Alla citata pronuncia n. 23726/2007 hanno fatto seguito altre di analogo tenore, con le quali la Corte Regolatrice ha ribadito che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, che dà luogo ad un indubbio peggioramento della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto, ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria



in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., Sez. II, 27 maggio 2008, n. 13791; Sez. III, 11 giugno 2008, n. 15476; Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24539; Sez. III, 22 dicembre 2011, n. 28286; Sez. VI, 24 aprile 2015, n. 8381).

Nel descritto contesto interpretativo, orientato nel senso di una progressiva e inesorabile marginalizzazione delle ipotesi di (legittimo) frazionamento della domanda in sede giurisdizionale, è intervenuta la decisione della la Sezione Lavoro della Suprema Corte, la quale, con ordinanza interlocutoria del 25 gennaio 2016, ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione sottoposta alla sua cognizione, incentrata ancora una volta sulla valutazione circa la correttezza della proposizione di plurime domande giudiziali originate da un medesimo rapporto obbligatorio.

La Sezione Lavoro, in particolare, era stata chiamata a decidere sul ricorso avverso la sentenza di una Corte territoriale che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto la domanda di un lavoratore che, sebbene avesse in precedenza chiesto la rideterminazione del TFR per incidenza nella relativa base di calcolo delle voci retributive percepite in via continuativa, aveva nuovamente adito il giudice al fine di ottenere la condanna della ex datrice di lavoro al pagamento di una somma a titolo di ricalcolo dell'indennità premio di fedeltà, con inclusione dei compensi percepiti in modo continuativo.

Con la menzionata ordinanza di remissione, il Collegio ha posto in risalto che, da un lato, non era possibile ricondurre ad unitarietà i molteplici crediti retributivi o risarcitori derivanti da un unico rapporto di lavoro in ragione del solo fatto che lo stesso fosse ormai concluso, e che, dall'altro, non sussistevano altri strumenti per far derivare dalla violazione del dovere di lealtà e probità configurabile nella proposizione di una pluralità di domande a rapporto ormai cessato, per fatti genetici anteriori o che trovano titolo nella cessazione medesima, ancorché nella consapevolezza del creditore della loro sussistenza, la sanzione dell'improponibilità delle domande successive alla prima.

Con l'ormai nota sentenza n. 4091 del 16 febbraio 2017, le Sezioni Unite della Suprema Corte, pur riconoscendo che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi a un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, hanno chiarito che se i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo



fatto costitutivo – sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale –, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.

Hanno poi asserito che, qualora la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ. e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie, ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ.

Sulla scia del citato arresto delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire, da ultimo, che il principio enunciato dalla sentenza n. 23726/07 va applicato anche con riferimento ai giudizi attivati precedentemente a quella decisione, dal momento che essa non costituisce un revirement e si sottrae all'applicazione del "prospective overruling", che fa salvi gli effetti degli atti processuali compiuti nell'affidamento incolpevole di un orientamento giurisprudenziale stabilizzato, atteso che non attiene ad una regola processuale che prevede una preclusione o una decadenza, bensì sancisce l'improponibilità delle domande successive alla prima per contrasto con il principio del giusto processo, che non ammette protezione ad un uso strumentale dell'azione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 25 maggio 2018, n. 13061; Sez. VI, 12 aprile 2018, n. 9144).

Con un'altra recente decisione, la Corte Regolatrice ha affermato (*recte*: ribadito) che, in un caso relativo a una pluralità di incarichi derivante da un unico contratto come consulente delle assicurazioni, integra un'ipotesi di abuso del processo il frazionamento del credito da parte dell'avvocato attraverso la proposizione di plurimi ricorsi riconducili a un unico rapporto (v., al riguardo, Cass. Civ., Sez. II, 15 febbraio 2018, n. 3738, che ha peraltro precisato che è ben possibile rimediare agli effetti distorsivi della parcellizzazione giudiziale non solo con la condanna alle spese, ma anche con la sanzione della inammissibilità della domanda).

Il Supremo Collegio ha precisato, inoltre, che l'art. 111 Cost. dev'essere interpretato secondo la duplice previsione del principio di "ragionevole durata del processo" e del principio del "giusto processo", riferendo tale giustizia non più (o non solo) alla meritevolezza dell'interesse del creditore di ottenere l'intero e non il parziale, ma al divieto di abuso degli strumenti processuali, tale intendendosi l'uso della *vocatio in ius* idoneo ad



arrecare un “maggiore pregiudizio” al debitore (in termini di apprestamento di difesa e di moltiplicazione delle spese di lite), che non trova giustificazione nell'interesse del creditore di ottenere per via giudiziaria la piena e integrale soddisfazione del proprio diritto (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. II, 9 ottobre 2017, n. 23542, che ha dichiarato improponibile la domanda proposta in via monitoria da un legale in quanto la parcellizzazione dell'originario credito professionale, già parzialmente azionato e soddisfatto con un altro e precedente decreto ingiuntivo, costituiva un abuso del processo).

Evidenziato, ancorchè in maniera sintetica, il quadro giurisprudenziale delineatosi, *in subiecta materia*, alla luce delle più recenti pronunce della Suprema Corte, rileva ora il decidente che i principi affermati in tema di parcellizzazione degli strumenti di tutela del credito originato da un unico fatto costitutivo ben possono essere estesi anche all'analogia e per molti versi sovrapponibile ipotesi oggetto di disamina, caratterizzata dalla proposizione di distinte opposizioni avverso il medesimo provvedimento emesso nell'ambito di un procedimento di riscossione di crediti contributivi.

Non v'è chi non veda, infatti, come anche il frazionamento dell'impugnativa di un unico atto (nella specie, un'intimazione di pagamento), realizzato mediante la proposizione di separati ricorsi ex art. 615 e/o 617 cod. proc. civ., si risolva in un uso strumentale e distorto del diritto di azione ed integri gli estremi di un vero e proprio abuso degli strumenti di tutela apprestati dall'ordinamento.

Una volta ricevuta la notifica dell'intimazione di pagamento, infatti, il destinatario ben avrebbe potuto, anzi dovuto, proporre una sola opposizione, facendo valere in un unico contesto le sue ragioni, anche al fine di evitare un ingiustificato aggravio della posizione del titolare della posizione creditoria, ovvero del delegato alla riscossione, non foss'altro che per l'eventualità di plurime statuizioni di condanna al pagamento delle spese di lite.

Rileva peraltro il giudicante che, a fronte della specifica deduzione formulata dall'Inps in ordine alla sussistenza di un'ipotesi di abuso del processo, nulla ha osservato la società opponente, la quale non ha in alcun modo esplicitato le ragioni della duplicazione delle azioni giudiziarie e non ha offerto alcun elemento atto a giustificare il suo *modus procedendi*, in tal modo palesando, al di là di ogni residua incertezza, di non essere stata ispirata da alcun interesse concreto ed oggettivamente valutabile al frazionamento delle azioni, tale da legittimare una trattazione separata delle sue pretese.

La condotta serbata dalla ricorrente, che si pone in stridente contrasto sia con il dovere di buona fede e correttezza, che, come costantemente affermato dai giudici di legittimità, deve improntare il rapporto tra le parti anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale, sia



con il principio costituzionale del giusto processo e con quello di proporzionalità nell'uso della giurisdizione, in forza del quale ciascuna parte può intraprendere azioni giudiziarie nei soli limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (cfr., al riguardo, Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. 21 dicembre 2016, n. 26464), merita di essere sanzionata non già e non solo con una statuizione relativa alle spese del giudizio, ma anche e principalmente con una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi successivamente proposti, che appare il rimedio più adeguato in presenza di un indebito frazionamento delle azioni giudiziarie e di un uso distorto dello strumento processuale.

In considerazione della reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti ed iscritti ai nn. 3606, 3938 e 3939 del ruolo generale lavoro dell'anno 2016, promossi dalla San Benedetto s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S. -, in persona del legale rappresentante p.t., e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (già Equitalia Sud s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione proposta con il ricorso depositato il 5.5.2016 e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 012 2016 9000 4709 53 000, notificata alla società opponente l'8.2.2016, nella parte in cui richiama, quale atto impositivo ad essa sotteso, la cartella esattoriale n. 012 2007 000 3544168 000, stante l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla stessa, pari ad € 240,93;
- 2) dichiara l'inammissibilità delle opposizioni proposte con i ricorsi depositati il 17.5.2016 ed iscritti ai nn. 3938/2016 e 3939/2016;
- 3) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.

Salerno, 4.12.2018.

Il Presidente della Sezione Lavoro

dott. Romano Gibboni

